

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1995

che modifica la decisione 92/588/CEE relativa ad un programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia di Francia per il periodo 1993-1996

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(95/238/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6 paragrafi 5 e 6,

considerando che, in applicazione delle disposizioni del punto 7 dell'allegato della decisione 92/588/CEE della Commissione⁽²⁾, modificata dalla decisione 94/137/CE⁽³⁾, la Commissione ha ritenuto necessario procedere ad una revisione del programma, alla luce dell'esperienza acquisita e delle disposizioni regolamentari nazionali e comunitarie in vigore, per tener conto di nuovi elementi che consentono di migliorare le condizioni di esecuzione del programma e di assicurare così un miglior rispetto degli obiettivi da esso fissati;

considerando che, tra i nuovi elementi summenzionati, occorre tener conto di una serie di nuove disposizioni, quali ad esempio:

- le disposizioni relative all'armonizzazione delle condizioni di misurazioni dei pescherecci, conformemente al regolamento (CE) n. 3259/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2930/86 che definisce le caratteristiche dei pescherecci⁽⁴⁾,
- le disposizioni volte a determinare gli obiettivi dei programmi in termini di sforzo di pesca, compreso il livello di attività delle navi, e le procedure di dichiarazione adottate nell'ambito del regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994, riguardante il registro comunitario delle navi da pesca⁽⁵⁾,
- le nuove disposizioni regolamentari o tecniche comunitarie e nazionali che si applicano alla gestione della capacità di pesca e delle attività della flotta che rientrano nel campo d'applicazione del presente programma,
- il raggruppamento di segmenti della flotta qualora esso rispetti i tassi di riduzione dello sforzo di pesca da applicare agli stock ittici più sensibili;

⁽¹⁾ GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 401 del 31. 12. 1992, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1994, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 339 del 29. 12. 1994, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 5.

considerando che in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio ⁽¹⁾, il Consiglio ha adottato la decisione 94/15/CE ⁽²⁾, relativa agli obiettivi ed alle modalità di ristrutturazione del settore della pesca comunitaria, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1996, al fine di raggiungere un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento;

considerando che le modifiche adottate con la presente decisione della Commissione rispettano gli orientamenti adottati dal Consiglio;

considerando che taluni Stati membri non sono stati in grado di presentare entro la data stabilita tutti i dati e le informazioni in base alle quali la Commissione doveva adottare entro il 31 dicembre 1994 i progetti di decisione relativi alla revisione di medio termine dei programmi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 92/588/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 2, primo comma, il termine «capacità» è sostituito con il termine «sforzo».
- 2) All'articolo 4, la parte di frase «Entro il 15 febbraio e il 31 luglio di ogni anno per i semestri precedenti aventi termine rispettivamente il 31 dicembre e il 30 giugno...»,
è sostituita della parte di frase «Entro il 31 marzo di ogni anno per l'anno precedente avente termine il 31 dicembre...»
- 3) Nell'allegato:

— Al punto «1. Segmentazione», sono introdotti i seguenti commi:

«Identificazione dei segmenti

Ad ogni segmento della flotta corrisponde un elenco di navi con le loro caratteristiche trasmesso dallo Stato membro alla Commissione prima del 31 dicembre 1994, secondo le procedure stabilite nell'ambito del regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (*), in particolare l'allegato I e le categorie dei programmi ivi definite.

Raggruppamento di segmenti

Previo accordo della Commissione, lo Stato membro può raggruppare più segmenti della flotta. In tal caso il tasso di riduzione applicato è quello corrispondente al più sensibile degli stock bersaglio del gruppo che si applica al nuovo segmento così formato.

Gestione di segmenti di pescherecci polivalenti

Per attività di pesca ben definite, gli Stati membri possono suddividere in sottosegmenti una flotta composta da navi polivalenti che pescano alternativamente stock demersali, bentonici e pélagici. Ogni sottosegmento è contraddistinto dal totale dello sforzo di pesca ad esso relativo, ed è registrato in quanto tale nella tabella degli obiettivi che figura nell'allegato della presente decisione. La gestione dei corrispondenti sforzi di pesca deve essere conforme alla procedura di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 109/94.

(*) GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 5.»

— Al punto «2. Obiettivi finali per segmento»:

— nel primo comma, la parte di frase tra parentesi, ossia:

«(stazza in TSL e potenza motrice in kW)»

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 10 del 14. 1. 1994, pag. 20.

è sostituita da:

«[stazza in stazza lorda (GT) e potenza motrice in kilowatt (kW)]»;

— alla fine del presente punto è aggiunto il seguente nuovo comma:

«L'applicazione della formula precedente per determinare gli obiettivi finali in termini di stazza lorda (GT) per ogni segmento tiene conto della stima della stazza lorda al 1° gennaio 1992 per ciascuno di questi segmenti secondo le disposizioni della decisione 95/84/CE della Commissione (**), ed in particolare della trasmissione, da parte degli Stati membri alla Commissione, dei dati relativi alla stazza lorda della flotta al 15 marzo 1995.

Nell'utilizzare questi dati, segmento per segmento, per la stima della stazza lorda all'inizio del programma si tiene conto della storia delle navi, comprese le navi smantellate e/o costruite, registrata dallo schedario comunitario delle navi da pesca, tra il 1° gennaio 1992 e il 15 dicembre 1994.

La stazza lorda (GT) della flotta al 1° gennaio 1992 è pari alla somma delle stazze (GT) di ogni segmento.

Il valore in stazza lorda (GT) degli obiettivi globali per il 31 dicembre 1991 si determina applicando la seguente formula:

$$\text{ob. 91 (GT)} = \text{ob. 91 (TSL)} \times \text{sit. 91 (GT)}/\text{sit. 91 (TSL)}$$

considerando che:

ob. 91 (GT) = è l'obiettivo per il 31 dicembre 1991 in stazza lorda

ob. 91 (TSL) = è l'obiettivo per il 31 dicembre 1991 in tonnellate di stazza lorda

sit. 91 (GT) = è la situazione al 1° gennaio 1992 in stazza lorda

sit. 91 (TSL) = è la situazione al 1° gennaio 1992 in tonnellate di stazza lorda

La stima della stazza lorda (GT) al 1° gennaio 1992 delle navi che, dopo tale data, sono state ritirate definitivamente dagli schedari nazionale e comunitario delle navi da pesca e alle quali non possono applicarsi le formule di rimisurazione definite dalla decisione 95/84/CE, sarà effettuata applicando il rapporto GT/TSL definito per le navi esistenti della stessa classe di lunghezza e appartenenti allo stesso segmento.

(**) GU n. L 67 del 25. 3. 1995, pag. 33.»

— Al punto «5. Attuazione, controllo», il terzo trattino è sostituito dal seguente testo:

«— I dati che permettono di controllare le misure attuate nell'ambito di questo programma, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 109/94 relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca, in particolare gli articoli 4 e 5».

— Il punto «6. Azioni previste» è soppresso.

— Il punto «7. Revisione del programma» diventa il punto 6.

Il secondo e il terzo comma sono soppressi.

4) La tabella degli obiettivi è sostituita dalla tabella allegata alla presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1995.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

ALLEGATO

«Zona	Segmento	Categoria di programma	Situazione del registro flotta per l'1. 1. 1992 al momento della adozione della presente decisione			Obiettivo 31. 12. 1991		Riduzione per segmento (%)	Obiettivo 31. 12. 1996		
			n	TSL	kW	TSL	kW		In capacità		Σ (kW x t)
									TSL	kW	
Costiera, acque comunitarie, paesi terzi	Polivalenti, attrezzi fissi e pelag. + lenze/canna	A10	2 679	25 530	225 606			0	26 893	222 352	
	Polivalenti (strascichi)	A11 + non classif.	2 323	117 357	561 120			20	98 899	442 421	
	Polivalenti fissi e draghe	A12	403	3 734	38 190			15	3 343	31 993	
Acque mediterr.	<i>Totale parziale</i>		5 405	146 621	824 916				129 136	696 765	
	Polivalenti (strascichi)	M11	183	8 079	49 012			20	6 808	38 644	
	Volante strascico, ciancioli (tonno) Attrezzi fissi	M13	2 080	9 542	127 527			0	10 052	125 687	
Flotta tonniere tropicale congelatrice	<i>Totale parziale</i>		2 263	17 621	176 539				16 860	164 331	
	Ciancioli (tonnieri) (1)	H10	35	34 561	87 494			0	34 561	87 494	
	<i>Totale parziale</i>		35	34 561	87 494				34 561	87 494	
Zona dei dipartimenti d'oltremare (2)	<i>Totale Continentale</i>		7 703	198 803	1 088 949	201 604	1 055 050		180 557	948 591	
	Flotta costiera	I10	2 514	18 990	165 387	18 990	165 387		18 990	165 387	
	Flotta tonniere		2 514	18 990	165 387				1 200	6 500	
	<i>Totale parziale</i>		10 217	217 793	1 254 336	220 594	1 220 437		200 747	1 120 478	

(*) Si applica alla totalità degli sforzi di pesca attribuiti entro il 1° gennaio 1992 e il 31 dicembre 1996, calcolato attraverso la somma degli obiettivi di sforzo di pesca annuali intermedi durante questo periodo. Gli obiettivi annuali sono calcolati come il prodotto degli obiettivi intermedi espressi in unità di capacità moltiplicati per il valore di riferimento del numero di giorni in mare, come definito al punto II dell'allegato. Per i segmenti per i quali gli obiettivi devono essere raggiunti esclusivamente attraverso riduzione delle capacità, queste colonne saranno lasciate in bianco, tenuto conto che l'attività dei battelli di tali segmenti resta soggetta alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 109/94.

I servizi della Commissione adatteranno gli obiettivi dei programmi espressi in GT, a mano a mano che gli Stati membri avranno adempiuto le obbligazioni relative al ricalcolo delle dimensioni della loro flotta come descritto nella decisione 95/84/CE.

(1) Cinque natanti di tale segmento sono stati esclusi dagli obiettivi del precedente programma. Le capacità di tali natanti (7 419 TSL, 18 457 kW) furono quindi escluse dalla situazione al 1° gennaio 1992 per il calcolo degli obiettivi per 1996 relativi agli altri segmenti. Gli obiettivi 1996 per tale segmento sono la stabilizzazione della capacità alla situazione esistente al 1° gennaio 1992.

(2) I dati relativi alla situazione del 1° gennaio 1992 nei dipartimenti francesi d'oltremare sono provvisori e verranno rivisti prima del 31 dicembre 1995 una volta completata l'informatizzazione degli archivi navi dei "DOM". Sulla base dei risultati delle campagne esploratorie delle nuove specie al largo delle acque dei DOM e a seguito dell'analisi di questi risultati da parte dei servizi della Commissione, la Francia potrà, ove giustificato, aumentare gli obiettivi al 31 dicembre 1996 di questo segmento nei limiti delle 3 200 kW e 700 TSL. Le navi del segmento tonniere sono limitate all'Oceano indiano e non potranno essere trasferite verso un'altra attività di pesca attorno all'Isola della Riunione.»